

	CONTRATTO D'APPALTO PER LA FORNITURA PLURIENNALE (60 MESI) DI	
	AZOTO LIQUIDO CON RELATIVO COMODATO D'USO PER LO STOCCAGGIO -	
	CIG:B5ECBA902A	
	TRA	
	L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E	
	DELL'EMILIA ROMAGNA "BRUNO UBERTINI", di seguito denominato	
	"Istituto" e/o IZSLER, con sede legale in Brescia, via	
	Bianchi n. 9, codice fiscale e partita Iva 00284840170, in	
	persona del Dott. Marco Pio Olivieri, nato a	
	il , delegato dal Direttore Generale a	
	stipulare i contratti	
	E	
	La ditta SOL SPA, di seguito denominata ditta e/o	
	affidataria, con sede legale in Monza (MB), via Borgazzi, 27	
	- C.F. 04127270157 e P.IVA 00771260965, rappresentata per	
	quest'atto da DANIELE FORNI, C.F. nato a	
	il , domiciliato per la carica	
	presso la sede societaria, firma digitale intestata valida e	
	non revocata;	
	PREMESSO CHE	
	- con determinazione dirigenziale n. 75 del 17/02/2025 è	
	stato autorizzato l'avvio di una procedura aperta telematica	
	sopra soglia comunitaria per la fornitura pluriennale di	

	azoto liquido con relativo comodato d'uso di serbatoi per lo	
	stoccaggio;	
	- con determinazione dirigenziale n. 224 del 08/05/2025,	
	preso atto delle risultanze della procedura, è stata disposta	
	l'aggiudicazione della fornitura alla ditta Sol Spa;	
	- risultano di fatto eseguiti tutti i controlli previsti	
	dalle disposizioni di legge vigenti ai fini del conferimento	
	dell'efficacia all'aggiudicazione, nonché per la stipula del	
	presente atto.	
	Tutto quanto premesso tra le parti, come in epigrafe	
	rappresentate e domiciliate,	
	Ciò premesso, tra le parti, come in epigrafe rappresentate,	
	SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE	
	ART. 1 - OGGETTO E DURATA	
	Il presente contratto definisce i termini e le condizioni con	
	cui la ditta Sol Spa si obbliga, ferme le condizioni tutte	
	già prefissate negli atti di gara, ad eseguire, su richiesta	
	dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e	
	dell'Emilia-Romagna, per il periodo di cui all'art. 5, la	
	fornitura di azoto liquido, titolo di purezza 99,9995%.	
	Per "durata" del contratto si intende il periodo entro il	
	quale l'IZSLER potrà effettuare ordini della fornitura con la	
	ditta odierna contraente.	

	L'esecuzione del contratto è regolata, in via graduata, dalle	
	clausole dettate dal presente atto, dal Codice Civile e dalle	
	altre disposizioni normative in vigore in materia di	
	contratti di diritto privato.	
	Il presente contratto comprende altresì, ferme le condizioni	
	tutte già prefissate negli atti di gara:	
	• L'uso gratuito di n. 4 serbatoi per lo stoccaggio,	
	compresi i contatti puliti digitali 4-20 mA per il	
	controllo della pressione e del livello;	
	• L'attivazione di un servizio di telerilevamento del	
	liquido del serbatoio mediante sistema GSM per il	
	controllo del livello dell'azoto contenuto nei tank da	
	parte della ditta fornitrice per evitare che il livello	
	scenda sotto quello minimo consentito, con garanzia di	
	un sistema che invii automaticamente un SMS ai	
	Dirigenti Responsabili dei laboratori utilizzatori e la	
	gestione dell'allarme presso postazioni presidiate	
	della ditta aggiudicataria;	
	• Il servizio di reperibilità h 24, 365 giorni l'anno con	
	pronto intervento in caso di necessità;	
	• La redazione e la consegna del POS (Piano Operativo di	
	Sicurezza) e del Piano di emergenza relativo alla	
	fornitura, da cui si evincano le procedure, mezzi e	
	risorse da utilizzare in caso di eventi eccezionali;	

	La manutenzione ordinaria e straordinaria dei serbatoi,	
	ivi comprese le spese per assistenza e sopralluoghi da	
	parte degli ispettori degli Enti preposti e le spese	
	per l'adeguamento dell'impianto;	
	Le spese di trasporto;	
	ART. 2 - QUANTITÀ	
	Il presente contratto si ispira al principio della	
	presupposizione essendo l'entità della fornitura commisurata	
	al bisogno effettivo istituzionale. Pertanto, le quantità	
	potranno variare in più o in meno in relazione al mutato	
	fabbisogno, ai sensi dell'art. 1560, comma 1, del cod. civ.	
	per i contratti di somministrazione, in cui la quantità non è	
	determinata, ma si intende pattuita quella corrispondente al	
	reale fabbisogno nel periodo di validità contrattuale.	
	Di conseguenza l'Operatore Economico Aggiudicatario sarà	
	tenuto a fornire alle condizioni economiche e tecnico	
	organizzative risultanti in sede di gara, solo ed	
	esclusivamente le quantità che verranno effettivamente	
	ordinate, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo	
	qualora le quantità ordinate, al termine della fornitura,	
	risultassero diverse da quelle preventivate. Verificandosi	
	tale ipotesi l'Operatore Economico non potrà pretendere	
	maggiori compensi. La fornitura dovrà quindi essere	

	regolarmente eseguita sia per quantitativi minori che	
	maggiori a quelli indicati negli atti di gara.	
	Le quantità di azoto che verranno effettivamente ordinate	
	sono quelle che si renderanno necessarie nel corso dei mesi	
	di valenza contrattuale, a seguito di richiesta interna da	
	parte dei laboratori interessati, a insindacabile giudizio di	
	questo Istituto.	
	ART. 3 - CORRISPETTIVO - REVISIONE - PREZZI - FATTURAZIONE -	
	PAGAMENTI	
	Il prezzo relativo alla fornitura in argomento, quale	
	risultato dell'offerta formulata dalla ditta Sol Spa in sede	
	di gara, è pari ad euro 0,64/litro.	
	Il prezzo offerto al netto di I.V.A. e comprensivo di ogni	
	ulteriore spesa per trasporto e stoccaggio presso le Sede di	
	Brescia di questo Istituto, o presso la Sede Territoriale di	
	Mantova, si intende fisso ed invariabile per tutta la durata	
	del rapporto, fatta salva la revisione dei prezzi nei limiti	
	di quanto previsto dall'art. 60, comma 1, del D.Lgs. 36/2023	
	e dall'art. 15.1 del Disciplinare di gara.	
	Ogni ordinativo sarà contraddistinto da un numero d'ordine	
	che dovrà essere riportato sul documento di trasporto e sulla	
	relativa fattura.	
	Il pagamento avverrà, a mezzo mandato, a 60 giorni dalla data	
	di ricevimento delle singole fatture.	

	Il riconoscimento degli eventuali interessi richiesti per il	
	ritardato pagamento avverrà secondo le norme previste in	
	materia.	
	Le fatture dovranno riportare l'indicazione del contratto e/o	
	del numero d'ordine di riferimento, l'indirizzo del	
	destinatario e l'esatta specifica indicazione della merce	
	consegnata. Dovranno inoltre essere riportati il numero CIG	
	indicato nel contratto, nonché le coordinate bancarie del C/C	
	dedicato su cui dovrà essere effettuato il pagamento. La	
	mancata o inesatta indicazione comporterà ritardi nella	
	liquidazione e nel pagamento, con pieno esonero di questa	
	Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo.	
	ART. 4 - SERBATOI	
	La ditta dovrà fornire in comodato d'uso n. 4 serbatoi, con i	
	relativi accessori, con le seguenti capacità:	
	- n. 1 serbatoio con capacità di 3.000 litri per la Sede	
	Territoriale di Mantova;	
	- n. 1 serbatoio con capacità di 3.000 litri per la Sede di	
	Brescia;	
	- n. 2 serbatoi con capacità di 1.500 litri per la Sede di	
	Brescia.	
	I serbatoi dovranno essere installati successivamente alla	
	stipula del presente contratto nella stessa posizione di	
	quelli attualmente in uso entro un massimo di 8 ore	

	lavorative per serbatoio negli orari e nelle date da	
	concordarsi con l'Istituto.	
	Le spese di installazione e di manutenzione sia ordinaria che	
	straordinaria sono totalmente a carico della ditta	
	affidataria per tutta la durata della fornitura, ivi comprese	
	le spese per l'assistenza e sopralluoghi da parte degli	
	ispettori degli Enti preposti e le spese per l'adeguamento	
	dell'impianto.	
	La responsabilità del corretto stato di manutenzione e la	
	messa in sicurezza dei serbatoi saranno a completo carico	
	della ditta affidataria.	
	I contenitori dovranno essere dotati del servizio di tele-	
	rilevamento del liquido del serbatoio mediante sistema GSM	
	per il controllo del livello dell'azoto contenuto nel tank da	
	parte della ditta fornitrice per evitare che il livello	
	scenda sotto quello minimo consentito. Un segnale di allarme	
	visivo ed acustico e inviato in automatico dovrà scattare nel	
	caso in cui il livello di azoto scenda al di sotto di 1/3 del	
	quantitativo totale. In tal caso, il sistema dovrà inviare	
	automaticamente un SMS ai Dirigenti Responsabili dei	
	Laboratori utilizzatori.	
	I tank da 3000 litri dovranno essere dotati di due attacchi	
	per l'erogazione dell'azoto liquido.	

	Al fine di assicurare continuità nell'erogazione dell'azoto	
	ai laboratori interessati durante tutta la fase riguardante	
	le operazioni di installazione dei serbatoi alle linee di	
	distribuzione, dovrà essere garantita la messa a disposizione	
	di serbatoi portatili.	
	I serbatoi dovranno essere dotati di appositi dispositivi di	
	sicurezza e dovranno riportare le seguenti indicazioni:	
	1) Data di collaudo e di costruzione;	
	2) Specifiche tecniche: capacità, temperatura max e min di	
	esercizio;	
	3) Schema dell'impianto in modo da consentire una rapida	
	identificazione di valvole ed interruttori sui quali	
	intervenire in casi di urgenza;	
	4) Adeguate strumentazioni e/o sistemi che consentano la	
	rapida identificazione del tipo di prodotto contenuto.	
	L'Istituto si riserva la facoltà di effettuare, con le	
	strumentazioni e le modalità che riterrà più opportune,	
	controlli di tipo qualitativo e quantitativo in	
	contraddittorio con la ditta. I controlli di tipo	
	quantitativo verranno effettuati dal Settore Tecnico	
	dell'Istituto.	
	Al termine dell'esecuzione delle operazioni di installazione	
	dei contenitori, verrà redatto apposito certificato di	

	collaudo controfirmato dalla ditta aggiudicataria, da un	
	incaricato dell'Istituto e dal RSPP.	
	Nel caso di emergenza causate da guasti o malfunzionamento,	
	la ditta aggiudicataria si obbliga ad intervenire entro un	
	massimo di 4 ore dalla chiamata che perverrà dal laboratorio	
	utilizzatore.	
	ART. 5 - DURATA - OPZIONI - PROROGA	
	Il contratto avrà durata di 60 mesi a decorrere dalla data di	
	sottoscrizione del presente contratto, con possibilità per	
	l'Istituto di esercitare un diritto di opzione di 24 mesi	
	alla scadenza	
	ART. 6 - CONSEGNA, INSTALLAZIONE, COLLAUDO	
	La ditta aggiudicataria dovrà garantire la fornitura di azoto	
	liquido da effettuarsi con frequenza periodica da concordare,	
	senza necessità di preventiva chiamata da parte	
	dell'Istituto, con consegna tassativa dalle ore 8,30 alle ore	
	15,30 dal lunedì al venerdì, restando inteso che dovrà essere	
	garantita da parte della ditta aggiudicataria dell'appalto la	
	presenza di 1/3 azoto liquido contenuto in ciascun serbatoio.	
	Non dovranno essere applicate spese accessorie o di	
	trasporto.	
	L'azoto liquido sarà travasato a cura della ditta negli	
	appositi serbatoi - erogatori fissi.	

	Tutte le spese accessorie e il collaudo sono a carico	
	dell'affidatario.	
	Il responsabile dell'esecuzione del contratto per conto	
	dell'Istituto Zooprofilattico è il dott. Villa Riccardo (Tel.	
	0302290248 - e-mail: riccardo.villa@izsler.it).	
	ART. 7 - PENALI	
	Nessun ritardo è ammesso nella consegna dell'azoto liquido.	
	Sarà applicata una penale pari ad euro 200,00/giorno nel caso	
	in cui il serbatoio non sia stato riempito trascorse le 12	
	ore dal segnale di allarme scattato a causa del	
	raggiungimento del livello minimo di azoto presente nel tank.	
	In caso di mancata consegna oltre i termini previsti,	
	l'Istituto potrà rifornirsi dell'azoto sul libero mercato,	
	addebitando al fornitore inadempiente le maggiori spese	
	sostenute rispetto al prezzo contrattualmente definito.	
	L'istituto si riserva di richiedere il rimborso dei maggiori	
	danni subiti ove la ritardata consegna abbia compromesso	
	l'attività dei reparti utilizzatori.	
	La difformità qualitativa del prodotto fornito rispetto alle	
	disposizioni di legge, alle prescrizioni indicate nel	
	presente Disciplinare e a quanto dichiarato dalla ditta in	
	offerta, potrà essere contestata dall'Istituto anche	
	successivamente alla consegna, qualora i vizi e le difformità	
	non siano immediatamente riconoscibili.	

	Fermo quanto stabilito dal presente contratto, nel caso di	
	inadempimento o inesatto adempimento, l'Istituto si riserva	
	di applicare una penale in misura compresa tra l'1 per cento	
	e il 10% dell'ammontare netto contrattuale.	
	Le penali eventualmente comminate saranno trattenute dalla	
	cauzione definitiva e, laddove questa non risulti sufficienti	
	perché in parte svincolata, dai pagamenti dovuti	
	dall'Istituto.	
	ART. 8 - RISOLUZIONE - RECESSO - VERIFICA DI CONFORMITA'	
	L'Istituto si riserva di risolvere il contratto se nel corso	
	di utilizzo dei consumabili di cui trattasi emergessero	
	difformità, rispetto a quanto riscontrato in fase di	
	valutazione dell'idoneità tecnica tali da comportare una	
	revisione del giudizio di idoneità stesso.	
	In aggiunta alle fattispecie previste dal Codice civile in	
	materia, il contratto potrà essere, altresì, risolto in	
	seguito ad una semplice dichiarazione dell'IZSLER, nei	
	seguenti casi:	
	- violazione della normativa relativa alla tracciabilità	
	dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136	
	del 13 agosto 2010;	
	- inosservanza del codice di comportamento IZSLER e del	
	Patto di integrità in materia di contratti pubblici di	
	Regione Lombardia.	

	- reiterate gravi omissioni o inadempienze riscontrate	
	nell'esecuzione delle singole prestazioni della fornitura	
	sopra descritto o più in generale nell'esecuzione degli	
	obblighi contrattuali, non eliminati a seguito di diffide	
	formali;	
	- mancato rispetto degli obblighi contrattuali e di legge	
	nei confronti del personale;	
	- avvio di procedura fallimentare nei confronti della	
	Commissionaria, cessione dell'azienda per cessazione	
	attività, concordato preventivo, stati di moratoria e di	
	conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico	
	della Commissionaria;	
	- sopravvenute cause di incapacità a contrattare con le	
	pubbliche amministrazioni o sopravvenute cause ostative	
	legate alla legislazione antimafia;	
	- mancata reintegrazione, entro 15 giorni naturali e	
	consecutivi, del deposito cauzionale definitivo di cui	
	all'art. 10 del presente contratto;	
	La risoluzione di diritto del contratto comporterà	
	l'incameramento della cauzione definitiva e il risarcimento	
	del danno subito.	
	L'Istituto si riserva, inoltre, la facoltà di recedere	
	unilateralmente dal contratto ai sensi degli artt. 1671 e	
	1674 c.c. La ditta sarà tenuta all'accettazione in qualsiasi	

	momento del recesso unilaterale dal contratto, salvo	
	l'obbligo del preavviso di almeno 30 gg., a mezzo Racc. A/R o	
	Pec, qualora l'Amministrazione intenda provvedere	
	diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale,	
	della fornitura, in relazione a modifiche normative e/o	
	organizzative nel settore. L'Istituto può inoltre recedere	
	dal contratto per motivi di pubblico interesse.	
	L'appaltatore può richiedere il recesso del contratto in caso	
	di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non	
	imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del codice	
	civile (artt. 1218, 1256, 1463 c.c.).	
	Ai sensi dell'art. 116 del Codice dei contratti, l'Istituto	
	verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto	
	da parte dell'esecutore attraverso il Direttore	
	dell'Esecuzione del Contratto (DEC) in persona della sig.ra	
	Chiara Tomasoni, Assistente Tecnico in servizio presso il	
	Reparto di Virologia dell'IZSLER, il quale verifica che le	
	attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite dalla	
	controparte in conformità al presente contratto e ai	
	documenti tutti in esso richiamati.	
	L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive	
	fornite per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora	
	l'esecutore non adempia, l'Istituto ha facoltà di risolvere	
	il contratto.	

	La prestazione è soggetta, altresì, a verifica di conformità	
	da eseguirsi direttamente da parte di personale	
	dell'Istituto, per certificare che le prestazioni	
	contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il	
	profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto	
	delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del	
	contratto e delle leggi di settore. Le attività di verifica	
	hanno anche lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla	
	contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra	
	loro e con le risultanze di fatto.	
	La verifica di conformità verrà effettuata, in relazione alla	
	natura dei beni e al loro valore, a campione e, ove	
	possibile, in forma semplificata facendo ricorso alle	
	certificazioni di qualità, ovvero a documentazione di	
	contenuto analogo, attestanti la conformità delle prestazioni	
	contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali.	
	Il controllo quali-quantitativo della fornitura verrà	
	effettuato per ciascuna fornitura all'atto della consegna da	
	parte del personale dell'Istituto addetto alla ricezione dei	
	beni. In difetto di simile accertamento al momento della	
	consegna, l'Istituto si riserva di effettuare la verifica	
	quali-quantitativa al momento dell'effettivo utilizzo dei	
	beni medesimi. La firma per ricevuta, posta al momento della	

	consegna, non impegnerà in alcun modo l'Istituto	
	all'accettazione degli stessi.	
	Nel caso in cui la fornitura non risulti conforme sotto	
	l'aspetto quali-quantitativo l'Istituto avvierà la procedura	
	di reclamo richiedendo il ritiro dei beni difettosi o in	
	eccesso ovvero l'invio di quelli mancanti, con spese a carico	
	della stessa, anche laddove i beni siano stati privati del	
	loro imballaggio originario.	
	Nel caso di difformità in eccesso o in difetto tra la	
	quantità ordinata e quella effettivamente consegnata,	
	l'eccedenza sarà segnalata dall'Istituto alla ditta la quale	
	dovrà provvedere a proprie spese, entro 5 giorni solari e	
	consecutivi. In caso di ritardo o inadempimento l'Istituto si	
	riserva di applicare una penale pari ad € 100,00 una tantum.	
	Le penali verranno detratte dalla fattura successiva.	
	Nel caso in cui le prestazioni risultino non conformi sotto	
	l'aspetto qualitativo l'Istituto si riserva la facoltà di	
	chiedere al fornitore l'immediata ripetizione delle	
	prestazioni entro 5 giorni solari e consecutivi dalla	
	ricezione della contestazione. In caso di ritardo o	
	inadempimento l'Istituto si riserva di applicare una penale	
	pari a € 200,00 una tantum. Le penali verranno detratte dalla	
	fattura successiva.	

	ART. 9 - CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO E CESSIONE DEL	
	CREDITO	
	E' fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice di cedere	
	totalmente o parzialmente a terzi, senza il consenso	
	preventivo scritto dell'Istituto, e senza l'osservanza degli	
	artt. 1406 e 1407 del Codice Civile, l'esecuzione di tutta o	
	parte della fornitura di beni oggetto del contratto.	
	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2558 del Codice civile,	
	è ammesso il subentro dell'impresa cessionaria a quella	
	cedente nei casi di fusione, scissione, accorpamento o	
	cessione di ramo d'azienda; in tal caso il subentro è	
	condizionato alla verifica, in capo al subentrante, dei	
	requisiti necessari per contrarre con l'Istituto.	
	Le cessioni senza consenso fanno sorgere nell'Istituto il	
	diritto a sciogliere il contratto, senza ricorso ad atti	
	giudiziali ed effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa	
	sulla cauzione presentata.	
	La cessione dei crediti derivanti dal contratto è	
	disciplinata dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 cui si fa	
	espresso richiamo.	
	La cessione si intende automaticamente rifiutata se:	
	a. non riporta espressamente termini di pagamento e tassi di	
	interesse previsti dai documenti di gara;	

	b. viene effettuata cessione parziale e non totale dei	
	crediti vantati dalla società cedente nei confronti della	
	Stazione Appaltante.	
	La cessione del credito non è efficace per le fatture oggetto	
	di contestazione.	
	In sede di gara la ditta ha dichiarato di voler subappaltare	
	il 40 % del presente contratto.	
	La ditta si impegna a trasmettere il contratto di subappalto	
	alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data	
	di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni.	
	Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore	
	attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo	
	II del Titolo IV della Parte V del presente Libro e il	
	possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103. Prima	
	dell'inizio delle prestazioni la Stazione Appaltante, qualora	
	non risultino in capo al subappaltatore cause di esclusione,	
	provvederà ad autorizzare il subappalto	
	Il contraente principale e il subappaltatore sono	
	responsabili in solido nei confronti della stazione	
	appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di	
	subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il	
	subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi,	
	ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10	
	settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11,	

	lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla	
	responsabilità solidale di cui al secondo periodo.	
	Per quanto non disciplinato nel presente articolo si rinvia	
	all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.	
	ART. 110- TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	
	La ditta assume su di sé gli obblighi di tracciabilità dei	
	flussi finanziari di cui alla L. 136 del 13/08/2010 e ss. mm.	
	ii.	
	La ditta deve comunicare all'Istituto gli estremi	
	identificativi di uno o più conti correnti bancari o postali,	
	accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa,	
	dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche	
	o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima	
	utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una	
	commessa pubblica, entro 7 giorni dalla loro accensione. In	
	entrambi i casi le coordinate del conto corrente dovranno	
	essere trasmesse insieme alle generalità, al codice fiscale	
	delle persone delegate ad operare su di esso (art. 3 comma	
	7).	
	Tutte le comunicazioni di cui sopra sono fatte mediante	
	dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47	
	D.P.R. n. 445/2000 da inviarsi a mezzo posta o fax corredata	
	da copia di un documento di identità del sottoscrittore in	
	corso di validità.	

	In pendenza della comunicazione dei dati di cui sopra,	
	l'Istituto non eseguirà alcun pagamento a favore	
	dell'appaltatore. Di conseguenza, i termini di pagamento si	
	intenderanno sospesi.	
	La ditta si impegna altresì a comunicare ogni modifica	
	relativa ai dati trasmessi entro sette giorni da quello in	
	cui la variazione è intervenuta.	
	ART. 11 - SPESE E ONERI TRIBUTARI	
	Tutte le spese e oneri per la stipula del presente contratto	
	sono a carico della ditta, ivi compresa l'imposta di bollo.	
	Il presente contratto sarà oggetto di registrazione solo in	
	caso d'uso, ai sensi degli artt. 3 e 5 Tariffa, Parte Prima	
	allegata D.P.R. 131/1986.	
	ART. 12 - CODICE DI COMPORTAMENTO - PATTO DI INTEGRITA'	
	L'IZSLER informa la propria attività contrattuale secondo i	
	contenuti di cui al Codice di Comportamento, quale	
	dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e	
	delle responsabilità, nei confronti dei portatori di	
	interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.), approvato	
	con deliberazione del Consiglio di am-ministrazione n. 14 del	
	10.12.2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 54	
	del D.Lgs. n. 165/2001 co-sì come sostituito dall'art. 1,	
	comma 44 della L. 190/2012 recante "Disposizioni per la	
	prevenzione e la repressione della corruzione e	

	dell'illegalità nella pubblica Amministrazione", documento	
	che integra e specifica il Codice di Comportamento dei	
	dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013.	
	Le norme contenute nel Codice si applicano, per quanto	
	compatibili, ai titolari di contratti di consulenza o	
	collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai	
	titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta	
	collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione,	
	nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche	
	professionale, di imprese fornitrici di ser-vizi in favore	
	dell'Istituto.	
	Tutti i fornitori, quali soggetti terzi sono tenuti nei	
	rapporti con l'IZSLER, ad uniformare la loro condotta ai	
	criteri fondati sugli aspetti etici della gestione dei	
	contratti definiti nel Codice di Comportamento, tenendo	
	presente che la violazione dello stesso comporterà la	
	risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere,	
	nonché il pieno diritto dell'IZSLER di chiedere ed ottenere	
	il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua	
	immagine ed onorabilità.	
	La ditta dovrà, altresì, attenersi a quanto previsto dal DPR	
	16.04.2013, N. 62: "Regolamento recante codice di	
	comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54	
	del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165" che al comma 3 dell'art. 2	

	stabilisce che le pubbliche amministrazioni estendono gli	
	obblighi di condotta previsti dal presente codice nei	
	confronti di imprese fornitrici di beni e servizi.	
	A tal fine, nel caso di violazione degli obblighi derivante	
	dal citato codice, l'Istituto potrà procedere al-la	
	risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale.	
	Il Codice è reperibile sul sito internet aziendale:	
	www.izsler.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente" -	
	"Disposizioni generali" - sotto-sezione di primo livello	
	"Atti generali", sotto-sezione di secondo livello "Codice	
	disciplinare e codice di condotta".	
	La ditta accetta, altresì, il PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA	
	DI CONTRATTI PUBBLICI DI REGIONE LOMBARDIA.	
	ART. 13 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TUTELA DELLA PRIVACY	
	Si rinvia, quanto ai principi applicabili e alle modalità di	
	trattamento dei dati personali alle norme del nuovo	
	regolamento europeo 2016/679 del 26/04/2016 entrato in vigore	
	il 25/05/2018 in quanto direttamente applicabili, "relativo	
	alla protezione delle persone fisiche con riguardo al	
	trattamento dei dati personali, nonché alla libera	
	circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE	
	(Regolamento generale sulla protezione dei dati)".	

	Con D.Lgs. 101 del 10/08/2018 è stato tra l'altro adeguato il	
	vigente codice della privacy alle nuove disposizioni	
	comunitarie in materia.	
	L'IZSLER garantisce che il trattamento dei dati personali si	
	svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali,	
	nonché della dignità dell'Interessato, con particolare	
	referimento alla riservatezza, all'identità personale e al	
	diritto alla protezione dei dati personali.	
	Base giuridica e finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett.	
	c) Reg. 679/2016)	
	Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto	
	Interessato, sono trattati sulla base di uno o più dei	
	seguenti presupposti di liceità:	
	il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di	
	cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure	
	precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6.1,	
	lett. b) Reg. 679/2016);	
	il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale	
	(art. 6.1, lett. c) Reg. 679/2016);	
	il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico	
	rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati	
	membri, che deve essere proporzionato alla finalità	
	perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione	
	dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per	

	tutelare i diritti fondamentali e gli interessi	
	dell'interessato (art. 9.2, lett. g) Reg. 679/2016).	
	In elenco, le finalità per cui i dati personali	
	dell'Interessato verranno trattati:	
	• per l'inserimento nelle anagrafiche e nei database	
	informatici aziendali;	
	• per la gestione di obblighi di natura contabile e	
	fiscale;	
	• per la gestione degli oneri derivanti dalla	
	stipulazione del contratto;	
	• per la rendicontazione nei confronti degli Enti ai	
	quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio e	
	controllo;	
	• per ottemperare a specifiche richieste	
	dell'Interessato.	
	Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari	
	dei dati personali (art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016)	
	I dati personali dell'Interessato, nei casi in cui risultasse	
	necessario, potranno essere comunicati (con tale termine	
	intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti	
	determinati):	
	- ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è	
	riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria,	
	comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le	

	prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati	
	sensibili e giudiziari approvato dalla Regione Lombardia);	
	- agli uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per	
	l'invio di documentazione e/o materiale;	
	- a istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti	
	derivanti dall'esecuzione dei contratti.	
	Si rende edotto l'Interessato che il conferimento dei dati	
	personali oggetto della presente informativa risulta essere	
	necessario al fine di poter erogare le prescrizioni del	
	contratto stipulato. Nell'eventualità in cui tali dati non	
	venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso	
	alle obbligazioni contrattuali.	
	Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso	
	consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità	
	di una comunicazione di dati a soggetti terzi non	
	espressamente indicati.	
	I dati personali relativi allo stato di salute non vengono in	
	alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne	
	conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti	
	indeterminati).	
	I Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di	
	conservazione sono quelli dettati dall'art. 13.2, lett. a)	
	del Reg. 679/2016.	

	L'Istituto dichiara che i dati personali dell'Interessato	
	oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo	
	necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti	
	nel Massimario di scarto e comunque non superiori a quelli	
	necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.	
	ART. 14 - DEPOSITO CAUZIONALE	
	A copertura degli oneri per il mancato od inesatto	
	adempimento del presente contratto è stata costituita in data	
	14/05/2025, a favore dell'Istituto, garanzia mediante	
	garanzia fideiussoria n. 0947000000114391 rilasciata da Banca	
	Nazionale del Lavoro Spa, fino alla concorrenza di euro	
	76.965,00 (euro settantaseimilanovecentosessantacinque/00)	
	con scadenza alla data di emissione del certificato di	
	regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del	
	certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di	
	regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12	
	mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o	
	delle forniture risultante dal relativo certificato, allorchè	
	si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, comma	
	1 e 5).	
	La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi assunti	
	dalla ditta compresa la mancata, irregolare esecuzione del	
	presente contratto nei termini fissati in sede di appalto.	
	Art. 15 - Foro competente	

	In caso di eventuali controversie è competente il Foro di	
	Brescia.	
	Art. 16 - Norme di rinvio	
	Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto,	
	si richiamano gli artt. 113 e seguenti del D.Lgs 36/2023.	
	Sottoscrizione esplicita delle clausole vessatorie	
	Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C.	
	la ditta SOL SPA, come sopra rappresentata, dichiara di	
	approvare specificatamente le disposizioni di cui agli	
	articoli: 9 (Penali), Art. 11 (Risoluzione - recesso -	
	verifica di conformità), 13 (Spese e Oneri tributari) e 16	
	(Foro competente) del presente Contratto.	
	Brescia/Monza, lì 19/05/2025	
	per l'IZSLER	
	Il Dirigente Responsabile dell'U.O. Provveditorato Economato	
	e Vendite	
	Dott. Merco Pio Olivieri	
	per la ditta	
	Il Procuratore Generale	
	Ing. Daniele Forni	
	Il presente contratto - redatto in un unico esemplare	
	originale - è sottoscritto con firma digitale e ha decorrenza	
	dalla data di registrazione dello stesso al protocollo	
	generale dell'ultimo firmatario	

[illegible]